

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2012
466ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(26) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

(27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige

(29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime

(93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(104) Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(257) *Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(624) *BERSELLI e BALBONI. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

(696) *SARO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(708) *CECCANTI ed altri. - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*

(748) *MOLINARI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*

(871) *CUFFARO. - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(976) *CASELLI ed altri. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

(1105) *PERDUCA ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1549) *CECCANTI ed altri. - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1550) *CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1566) *CHITI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1807) *ESPOSITO ed altri. - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci*

(2048) *PASTORE ed altri. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(2049) *FIRRARELLO. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero*

(2063) *CASELLI. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero*

(2098) *CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*

(2293) *RUTELLI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

(2294) *RUTELLI ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*

(2303) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(2312) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2327) CECCANTI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale

(2357) MUSSO. - Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(2634) SANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato

(2650) BIANCO. - Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale

(2700) QUAGLIARIELLO ed altri. - Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

(2811) D'ALIA e GIAI. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione

(2846) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(2911) BELISARIO ed altri. - Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo

(2938) PETERLINI. - Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3001) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica

(3035) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3076) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3077) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3122) CECCANTI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la

determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco

(3406) Albertina SOLIANI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie

(3410) CALDEROLI ed altri. - Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(3418) BELISARIO. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(3424) PISTORIO e OLIVA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(3428) QUAGLIARIELLO e DI STEFANO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3476) VIESPOLI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo

(3477) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3484) GASPARRI e QUAGLIARIELLO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3485) DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3486) DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3557) MALAN. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3568) CECCANTI ed altri. - Introduzione del doppio turno di coalizione nei sistemi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

- e petizioni nn. 4, 12, 21, 168, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1227, 1259, 1320, 1322, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Riprende la trattazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti, nonché dei nuovi subemendamenti e riformulazioni, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) illustra la riformulazione dell'emendamento 3.0.2000/3 (3.0.2000/3 testo 2), pubblicata in allegato, che sopprime la parte che si riferisce al rinnovo degli organi delle province e fa salva la conformità ai rispettivi ordinamenti.

La seduta, sospesa alle ore 18.05, riprende alle ore 18,15.

La senatrice [ADAMO](#) (*PD*) conferma le riserve già illustrate nella seduta di ieri: nota che in caso di scioglimento degli organi provinciali, per effetto delle disposizioni del decreto-legge n. 201 del 2011 non si indirebbero le elezioni, ma si provvederebbe alla nomina di un commissario. Dunque la proposta 3.0.2000/3 (testo 2) sarebbe in contraddizione con quelle disposizioni e pertanto non è condivisibile.

Il senatore [SARO](#) (*PdL*) apprezza la riformulazione avanzata dal senatore Calderoli e condivide l'obiettivo di promuovere il contestuale svolgimento delle elezioni amministrative e politiche. D'altro canto, sono fondati i rilievi appena mossi dalla senatrice Adamo. Comunque, non si potrebbe unificare nella stessa data la consultazione elettorale della regione Lazio, dove le elezioni sono state già fissate. Propone, quindi, di accantonare la proposta, per consentire alle forze politiche di definire la loro posizione.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) ricorda che al testo del decreto-legge n. 188, ora all'esame del Senato per la conversione in legge, sono riferiti emendamenti che ripristinano le elezioni di primo grado. Il riferimento alle elezioni provinciali, di cui all'emendamento 3.0.2000/3 (testo 2), ha un valore generico e comunque potrebbe essere eliminato in una ulteriore riformulazione della proposta. Tuttavia, egli è contrario all'accantonamento.

Il senatore [PISTORIO](#) (*Misto-MPA-AS*) condivide la proposta di accantonamento avanzata dal senatore Saro. Tuttavia, è contrario allo svolgimento delle elezioni amministrative contestualmente a quelle politiche, poiché verrebbe sacrificato il significato delle consultazioni locali, assorbito dall'assoluta rilievo che assumerebbero le elezioni politiche. Ciò determinerebbe, come ulteriore conseguenza, un possibile nocumento alla funzione delle forze politiche autonomiste, come quelle da lui rappresentate.

Il senatore [BOSCIETTO](#) (*PdL*) condivide l'opportunità di accantonare l'emendamento 3.0.2000/3 (testo 2).

Il relatore [BIANCO](#) (*PD*) apprezza la disponibilità del senatore Calderoli, che ha riformulato la sua proposta e si è detto pronto a sopprimere il riferimento alle elezioni provinciali. Tuttavia, condivide l'opportunità di accantonare l'emendamento, rinviando la votazione alla seduta di domani.

Il relatore [MALAN](#) (*PdL*) esprime il suo favore sulla proposta 3.0.2000/3 (testo 2). Tuttavia, in considerazione dell'apertura annunciata dal senatore Bianco, insiste affinché l'emendamento sia accantonato.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) si esprime in senso contrario all'accantonamento.

La proposta di accantonare l'emendamento 3.0.2000/3 (testo 2) è posta in votazione ed è accolta.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) annuncia la riformulazione dell'emendamento 1.112 (testo 3) in un nuovo testo (1.112 testo 4), pubblicato in allegato. Inoltre, riformula il subemendamento 3.0.2000/4 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 3.0.2000/4 (testo 2) che, previo parere favorevole dei relatori, è accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 5 dicembre, alle ore 21, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485, 3486, 3557, 3568

Art. 1

1.112 (testo 4)

CALDEROLI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. In sede di prima applicazione della presente legge, alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito in ambito nazionale il maggior numero di voti validi, qualora non abbia già conseguito un numero di seggi pari o superiore a 340, viene ulteriormente attribuito un numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, a condizione che la medesima lista o coalizione di liste abbia ottenuto, per le liste ammesse al riparto dei seggi, almeno il 40 per cento del totale dei voti validi. I restanti 277 seggi sono ripartiti in ragione proporzionale tra le altre liste e coalizioni di liste ammesse al riparto dei seggi in base al procedimento di calcolo di cui al citato articolo 83, comma 1, numero 4).

2-bis. Qualora la lista o coalizione di liste di cui al comma 2 non abbia ottenuto una cifra elettorale nazionale pari almeno al 40 per cento del totale dei voti validi, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale è attribuito un premio in seggi nella misura di 32 seggi se essa ha ottenuto almeno il 25 per cento del totale dei voti validi e di 53 seggi se i voti validi ottenuti sono almeno pari al 30 per cento del totale. Il premio è incrementato di 2 seggi per ciascuno degli incrementi percentuali di un punto dei voti ottenuti dal 26 al 29 per cento. In tali calcoli, i valori percentuali sono arrotondati all'unità più prossima. Il premio in seggi è comunque ridotto in misura tale da non concorrere ad attribuire alla lista un numero maggiore di 340 seggi. I seggi restanti, determinati in misura uguale alla differenza fra 617 e il numero dei seggi complessivamente attribuito alla lista cui è assegnato il premio, sono ripartiti, ai sensi del citato articolo 83, comma 1, numero 4), tra le coalizioni di liste e liste di cui al comma 2-*quater*.

2-ter. Se a nessuna lista o coalizione di liste è attribuito il premio di cui al comma 2, ovvero al comma 2-*bis*, tutti i seggi sono ripartiti ai sensi del citato articolo 83, comma 1, numero 4), tra le liste o le coalizioni di liste ammesse al riparto dei seggi.

2-quater. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 83, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono ammesse al riparto dei seggi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi, ovvero il 4 per cento se collegate in coalizione con altre, oppure abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un sesto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi, nonché le liste rappresentative di

minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti espressi nella circoscrizione e che, pertanto, sono ammesse al riparto dei seggi.».

Art. 3

3.0.200 testo 2/1

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-bis.», al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "26 mila euro" con le seguenti: "52 mila euro" e le parole: "0,03 per ogni cittadino residente" con le seguenti: "0,05 per ogni cittadino residente";*
- b) sopprimere il secondo periodo.*

3.0.200 testo 2/2

DIVINA, CALDEROLI

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-bis.», al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.0.200 testo 2/3

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-bis.», al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.0.200 testo 2/4

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-bis.», al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso «9.» con il seguente:

"9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari almeno all'importo del limite stesso, da parte di un candidato proclamato eletto, ove sia stato applicato il massimo della sanzione di cui al comma 5, può comportare nei casi più gravi la decadenza dalla carica."

3.0.200 testo 2/5

DIVINA, CALDEROLI

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-bis.», al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «9.», sopprimere il secondo periodo.

3.0.200 testo 2/6

PISTORIO

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-bis.», al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «9.», sopprimere il secondo periodo.

3.0.200 testo 2/7

ZANDA, FINOCCHIARO

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-bis.», al comma 1, lettera b), numero 3), dopo il capoverso «9.» aggiungere il seguente:

"9-bis. Il superamento da parte di un candidato del limite di spesa di cui al comma 9 comporta altresì, a carico del movimento o partito politico che ha espresso la sua candidatura, la riduzione del rimborso elettorale di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, a valere sulla prima annualità, per un importo pari alla spesa eccedente il suddetto limite."

3.0.200 testo 2/8

ZANDA, FINOCCHIARO

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-bis.», al comma 1, lettera b), numero 3), dopo il capoverso «9.» aggiungere i seguenti:

"9-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali è vietata ogni forma di propaganda radiofonica e televisiva a pagamento a favore di singoli candidati, gruppi di candidati nonché movimenti e partiti politici che presentano liste per le

elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche se consistenti in annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi.

9-ter. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La trasmissione dei messaggi relativi a liste o candidati alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è vietata.";

b) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "soggetto politico interessato" sono inserite le seguenti: "e ciascun cittadino";

c) all'articolo 11-*quinquies*, comma 2, dopo le parole: "su denuncia da parte di" sono inserite le seguenti: "ciascun cittadino o di".

9-*quater*. A decorrere dalla data di cui al comma 9-*bis* e fino allo svolgimento delle elezioni, senza un preventivo consenso informato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è vietato l'invio, da parte di singoli candidati ovvero di movimenti o partiti politici che presentano liste per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di messaggi tipo Sms o Mms, chiamate telefoniche preregistrate e messaggi di posta elettronica tramite:

a) dati raccolti automaticamente in *internet* tramite appositi *software*;

b) liste di abbonati ad un *provider internet*;

c) dati pubblicati su siti *web* per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale ovvero associativa;

d) dati consultabili in *internet* solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio."

3.0.200 testo 2/9

VIZZINI, DELLA MONICA

All'emendamento 3.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 3-*bis.*», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 416-*ter*. - (*Scambio elettorale politico mafioso*). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati."».

3.0.200 (testo 2)

BIANCO, relatore

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(*Riduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e revisione delle sanzioni*)

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo risultante dalla somma della cifra fissa di 26 mila euro per ogni circoscrizione e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,03 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni nelle quali il candidato si presenta. In ogni caso le spese di ciascun candidato non possono eccedere l'importo di 80 mila euro. Gli importi massimi di cui al presente comma sono ridotti della metà per i candidati da eleggere senza voto di preferenza.";

b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5 le parole: "da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni" sono sostituite con le seguenti: "per un ammontare da cinquanta a duecentomila euro";

2) al comma 6, le parole: "all'importo" sono sostituite con le seguenti: "al triplo dell'importo" e le parole: "al triplo di" sono sostituite con le seguenti: "a venti volte";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari almeno a un terzo del limite stesso, da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la

decadenza dalla carica. Per la definizione delle spese di cui al presente articolo sono computati anche l'ammontare delle sanzioni pecuniarie applicate al singolo candidato per violazione delle norme di legge applicabili alla propaganda elettorale in caso di elezione con voto di preferenza, nonché le spese che i partiti o i gruppi politici, salvo quanto previsto dall'articolo 10, hanno specificamente sostenuto per i singoli candidati che si sono presentati nelle rispettive liste."».

3.0.2000/4 (testo 2)

CALDEROLI

All'emendamento 3.0.2000, capoverso «**Art. 3-bis**», sostituire le parole: «alla data di convocazione dei comizi elettorali» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge»

3.0.2000/3 (testo 2)

CALDEROLI

All'emendamento 3.0.2000, capoverso «**Art. 3-bis**», dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Anche in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, nell'anno 2013 le elezioni comunali e provinciali nonché, in conformità ai rispettivi ordinamenti, le elezioni regionali, sono fissate nella stessa data per la quale sono convocati i comizi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati."

3.0.2000

BIANCO, MALAN, relatori

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per la presentazione delle liste di candidati il numero delle sottoscrizioni richieste è ridotto alla metà di quello previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle Camere alla data di convocazione dei comizi elettorali.».